Sanzioni tributarie, la Corte EDU rompe l’argine: il processo fiscale entra nella “materia penale” e si apre la strada all’ampliamento della legge Pinto

Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026, Strasburgo riconosce l’applicabilità della garanzia della ragionevole durata ai procedimenti tributari che comportano sanzioni di natura sostanzialmente penale. Ai giudici nazionali il compito di rendere effettivo il rimedio Pinto.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026 (ricorsi nn. 12952/13 e altri quattro), interviene sui confini applicativi della legge n. 89 del 2001, aprendo la strada all’ampliamento della tutela indennitaria contro l’irragionevole durata dei processi tributari nei quali vengono in rilievo sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente penale.

Visto di conformità, con “Vi.diCo.Web” la

comunicazione preventiva diventa telematica

L’Agenzia delle entrate porta integralmente sul web la procedura che consente ai professionisti di esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 settembre 2026, prot. n. 259305/2026, sono state infatti definite le regole di funzionamento del nuovo servizio “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate

La novità non riguarda soltanto il canale attraverso il quale presentare la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Il servizio concentra in un’unica procedura telematica anche la gestione delle successive integrazioni, variazioni e rinunce, consentendo inoltre al professionista di seguire lo stato della pratica e verificare la propria posizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati.

A completare il quadro applicativo è ora intervenuta la Guida operativa “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, pubblicata dall’Agenzia delle entrate nell’ottobre 2026: un documento particolarmente utile perché traduce le disposizioni del provvedimento in istruzioni operative, indicando passo per passo modalità di accesso, dati da compilare, documentazione da allegare, gestione delle strutture professionali e delle garanzie.

Il provvedimento n. 259305/2026 è adottato in attuazione dell’articolo 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dell’articolo 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Esso definisce le regole e le modalità di utilizzo di “Vi.diCo.Web”, attraverso il quale è possibile trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per esercitare la

facoltà di rilascio del visto, nonché comunicare variazioni e rinuncia.

La scelta si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei servizi digitali avviato dal decreto Adempimenti. L'articolo 22 del D.Lgs. n. 1/2024 attribuisce infatti all'Agenzia il compito di mettere a disposizione dei contribuenti servizi digitali anche per l'effettuazione di ulteriori adempimenti e demanda a provvedimenti del Direttore la definizione delle relative regole tecniche e amministrative.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il nuovo vademecum dell'Agenzia delle entrate dopo il Decreto Omnibus

Con la circolare 6 ottobre 2026, n. 8/E, l'Agenzia delle entrate torna sul Concordato preventivo biennale con un documento che va ben oltre il tradizionale aggiornamento annuale.

La circolare ricostruisce, infatti, la disciplina dell'istituto come risultante dalle numerose modifiche intervenute dalla sua introduzione e, soprattutto, sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB, raccogliendo in un unico documento disposizioni normative, precedenti chiarimenti, risposte a interpello, FAQ, indicazioni sulla modulistica e regole operative. Sono inoltre recepite le

novità introdotte nel 2026 e, in particolare, quelle recate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto Omnibus.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 179 e 180 del 2026

Con la **risposta n. 179/2026** prende invece avvio la raccolta degli **interpelli di ottobre**. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un **soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese**. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall'INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell'ambito di un «*sistema previdenziale pubblico*». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. **Non trova quindi applicazione la regola generale dell'articolo**

18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l'Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell'ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l'interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con la **risposta n. 180 del 5 ottobre 2026**, l'Agenzia affronta invece la cessione infragruppo del c.d. "***credito ulteriore***" derivante dall'imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturato da **compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo**, alcune delle quali residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nonché attraverso una stabile organizzazione italiana. **Il credito in questione è rappresentato dall'eccedenza di IRM** relativa al quinto anno precedente che, ricorrendone i presupposti, può essere ceduta alle società o agli enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'Agenzia riconosce che tale cessione infragruppo può operare anche nei confronti di società UE non residenti, comprese quelle che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, **purché operino nel territorio dello Stato e risultino rispettati i requisiti previsti dalla disciplina**. La conclusione è fondata su una lettura dell'articolo 43-*ter* **coerente con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi**.
Nel caso esaminato, pertanto, è ammesso il trasferimento del credito sia tra le società estere del gruppo sia tra queste

e la stabile organizzazione italiana, considerato che ciascuna entità opera come sostituto d'imposta in Italia, **presenta autonomamente il modello 770 e versa l'IRM con riferimento alla propria attività**.
L'apertura resta tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni poste dall'articolo 43-*ter*: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. **Inoltre, l'efficacia della cessione richiede l'assolvimento degli specifici adempimenti dichiarativi nel modello 770**.

Scegli **Finanza & Fisco**
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 179 dell'1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina

ratificata dalla **L. 18/11/2024, n. 182**

La pensione INPS derivante da un'attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell'ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all'Italia.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese** per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 23 marzo 2019, articoli 18, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 2.
- **Legge 18 novembre 2024, n. 182, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Cina.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 23, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 21 luglio 2003**.
- Senato della Repubblica, 3ª Commissione permanente,

Relazione al disegno di legge S. 1127, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Cina del 23 marzo 2019.

Risposta n. 180 del 05/10/2026

Imposta sulle riserve matematiche: il credito *"ulteriore"* può essere ceduto anche tra compagnie UE non residenti e stabile organizzazione italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 5 ottobre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Imposta sulle riserve matematiche (IRM) – Cessione infragruppo del credito *"ulteriore"* maturato da società UE non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi e da stabile organizzazione italiana – Ammissibilità del trasferimento tra soggetti del medesimo gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e di controllo – Adempimenti nel modello 770 – Articolo 1, comma 2, del D.L. 24/09/2002, n. 209, con mod., dalla L. 22/11/2002, n. 265 – Articolo 43-*ter* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Il credito ulteriore derivante dall'imposta sulle riserve matematiche può essere ceduto, con la procedura dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602/1973, anche tra società del medesimo gruppo residenti in altri Stati UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi e una stabile organizzazione italiana. L'applicazione della procedura in esame **implica, comunque**, che i soggetti non residenti – inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo – siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo di imposta precedente

a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Peraltro, l'efficacia del trasferimento richiede inoltre gli adempimenti dichiarativi nel **modello 770**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, articolo 1, commi 2 e 2-*quinquies*.
- D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 43-*ter*, commi 1, 2 e 4.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 26-*ter*.
- Legge 26 settembre 1985, n. 482, articolo 6.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 34, comma 1.
- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 69 e 70.
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, articolo 38, comma 2, lettera *a)*, e D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, articolo 36, comma 2, lettera *a)*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 73, e D.M. 13 dicembre 1979, articolo 2.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articoli 49 e 56.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 85/E del 26 novembre 2002, paragrafo 4**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 743 del 27 ottobre 2021**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 febbraio 2005**.
- **Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 24 del**

19 novembre 2019.

Pensioni dei lavoratori autonomi: quando la regolarizzazione dei contributi non fa slittare la decorrenza

Con il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, l’Inps torna sulla disciplina della decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fornendo nuove indicazioni sulla gestione delle domande interessate da regolarizzazioni contributive successive alla presentazione dell’istanza di pensione.

Il messaggio integra e precisa le istruzioni contenute nella circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110, che aveva disciplinato gli effetti sulla decorrenza pensionistica delle regolarizzazioni di omissioni contributive relative a periodi precedenti alla domanda.

Il nuovo documento interpretativo assume particolare interesse perché delimita con maggiore precisione l’ambito di applicazione della regola dello slittamento e, soprattutto, individua una serie di fattispecie nelle quali la regolarizzazione effettuata dopo la domanda non determina il differimento della decorrenza della pensione.

La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 24 giugno 2026, riguardano, in particolare, l’istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché alcuni chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto e tassazione del lavoro dipendente. Infine, si pubblica la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 secondo la quale nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese Ifrs 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziari

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Settembre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 166-178/2026

Con la **risposta ad interpello n. 166 dell'1° settembre 2026,** l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il **trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici** svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un'aula immersiva inserita in un percorso museale. Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l'accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all'accesso a un luogo culturale mediante biglietto d'ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all'imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all'aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte **n. 167** e **168** del 2026. Con la prima, l'Agenzia ha esaminato il **trasferimento di risorse da un Comune a un Consorzio pubblico** nell'ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l'accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La **risposta n. 168** interviene, invece, sulla **disciplina agevolativa dei masi chiusi**, riconoscendo che la permuta di terreni di eguale estensione, autorizzata dalla competente Commissione locale e realizzata mediante il contestuale distacco e l'incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di donazione, ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina.
A queste si è aggiunta la **risposta n. 169 del 3 settembre 2026**, dedicata al **credito d'imposta ZES Unica** e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli **investimenti effettuati mediante *leasing***: l'Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per «*avvio*» deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Nel caso esaminato, pertanto, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d'imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l'entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Con le successive **risposte nn. 170–173** l'Agenzia ha ampliato ulteriormente il quadro dei temi affrontati nel mese: dalla

fiscalità degli strumenti finanziari emessi e circolanti in forma digitale alla **fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione iscritta al RUNTS**; dalla disapplicazione, nell'ambito di una fusione inversa, dei limiti al **riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE**, fino all'**imposta sostitutiva del 15 per cento prevista per il 2026 sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni**.

Il nuovo aggiornamento prende avvio con la **risposta n. 174 del 16 settembre 2026**, dedicata al **Documento unico di regolarità fiscale (DURF)** e, in particolare, alla verifica del requisito secondo cui, nel triennio di riferimento, devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. L'Agenzia amplia il perimetro delle somme rilevanti: nel calcolo possono essere comprese anche le **ritenute d'acconto applicate sugli interessi attivi** relativi a disponibilità bancarie e depositi e versate all'Erario dal sostituto d'imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile al contribuente.

Il chiarimento assume rilievo anche con riferimento alle **imposte pagate all'estero**. Pur non risultando materialmente registrate nel conto fiscale italiano, **l'Agenzia ritiene che possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10 per cento fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR**. La valorizzazione di tali imposte è giustificata dalla loro capacità di esprimere, al pari degli altri versamenti considerati dalla disciplina, un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente.

La **risposta n. 175 del 17 settembre 2026** affronta invece il trattamento IVA dei **servizi di *colocation*** resi mediante la messa a disposizione esclusiva di una ***private cage*** **all'interno di un *data center* situato in Italia.** Secondo l'Agenzia, quando la porzione immobiliare è specificamente

individuata e concessa in uso esclusivo al cliente, essa costituisce un elemento essenziale della prestazione: **il servizio deve quindi essere qualificato, ai fini territoriali, come servizio relativo a un bene immobile ai sensi dell'articolo 7-*quater* del D.P.R. n. 633 del 1972**. La prestazione, tuttavia, non si esaurisce nella mera disponibilità passiva dello spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – necessari al funzionamento dei *server*. Per questa ragione non trova applicazione l'esenzione prevista per le locazioni immobiliari e il servizio deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.

Con la **risposta n. 176 del 21 settembre 2026**, l'Agenzia interviene nuovamente sul **regime del cosiddetto realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR**. Il caso riguarda il **conferimento delle partecipazioni totalitarie in una *holding* a favore di una società semplice di nuova costituzione**. Pur rilevando che la nuova formulazione della norma non individua espressamente la natura giuridica che deve assumere la società conferitaria, l'Agenzia esclude l'applicazione del regime quando quest'ultima è una società semplice. La ragione risiede nell'assenza, per tale tipo societario, di un sistema contabile tipizzato che consenta di individuare in maniera oggettiva e documentata l'incremento di patrimonio netto generato dal conferimento, parametro sul quale continua a fondarsi la determinazione del valore di realizzo. All'operazione deve quindi applicarsi il criterio del valore normale previsto dall'articolo 9 del TUIR.

La **risposta n. 177 del 23 settembre 2026** torna sulla fiscalità internazionale e sul **trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche**. Il caso riguarda un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia ed è contemporaneamente cittadino italiano e svizzero, titolare di una **pensione corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBLICA** per la precedente attività prestata presso

l’amministrazione federale svizzera. L’Agenzia chiarisce che **la doppia cittadinanza non impedisce l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera**: ai fini del regime di tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione pubblica è sufficiente che il beneficiario possieda anche la nazionalità di tale Stato. Gli emolumenti corrisposti da Cassa PUBLICA sono pertanto qualificabili come pensione pubblica e risultano imponibili esclusivamente in Svizzera.
La raccolta di settembre si completa con la **risposta n. 178 del 30 settembre 2026**, relativa agli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti. L’Agenzia valorizza, nel caso concreto, il trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni: la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quella versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Non essendovi quindi alcun beneficio fiscale collegato ai contributi, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque «rimaste a carico» del lavoratore. Ne consegue che l’ente bilaterale, nella fattispecie esaminata, non è tenuto alla comunicazione dei rimborsi prevista dall’articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991.
La raccolta di settembre 2026, con le risposte nn. **166**–**178,** offre così un quadro particolarmente vario di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: dall’IVA applicabile alle attività culturali, alla cooperazione tra pubbliche amministrazioni e ai servizi di *colocation* nei *data center*; dalle agevolazioni per i masi chiusi e per gli investimenti nella ZES Unica alle regole del DURF; dalla fiscalità degli strumenti finanziari digitali e delle operazioni straordinarie al conferimento di partecipazioni in società semplici; fino alla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche e agli obblighi connessi ai rimborsi delle spese sanitarie.

Scegli **Finanza & Fisco**
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 166 dell'01/09/2026

Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell'ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell'esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l'utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all'IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell'esenzione IVA

prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all'aula immersiva inserita nell'ambito del percorso museale.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-*quater.*
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera *n*).
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.

Risposta n. 167 dell'01/09/2026

Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l'accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche

amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo – Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA quando l'accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione – Italia) – San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate
(Causa C-94/19)
(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)
(2020/C 215/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.

Risposta n. 168 dell'01/09/2026

Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e

l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.

Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-*bis*, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-*bis*, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.

Risposta n. 169 del 03/09/2026

ZES Unica 2026: *leasing* agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante *leasing* – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162

Ai fini del credito d'imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l'investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante *leasing*, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l'entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, "per 'avvio' dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (*cfr.* articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)". (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell'invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026**).

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, e 108.
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Risposta n. 170 del 10/09/2026

Obbligazioni *tokenizzate* e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è banca di primo livello senza una previsione normativa espressa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 10 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI CAPITALE – Strumenti finanziari digitali e obbligazioni *tokenizzate* – Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi – Responsabile del registro DLT non equiparabile alla banca di primo livello – Articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239.

Il regime del D.Lgs. n. 239/1996 non consente, allo stato, di equiparare il responsabile del registro DLT alla banca di primo livello: per gli strumenti finanziari digitali l'imposta sostitutiva segue le regole dell'articolo 5,

Riferimenti normativi e documentali:

– D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11, comma 4.
– D.L. 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, articolo 19.
– Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 maggio 2022.
– Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 909/2014; direttiva 2014/65/UE.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 44, 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), e 168-*bis*.
– D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100.
– D.M. 12 dicembre 2001, schema di autocertificazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.
– **D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.**
– D.M. 11 dicembre 1996, modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, paragrafo 1.3.
– Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04222 – Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale – ALLEGATO 3 (Testo della risposta).

Risposta n. 171 del 11/09/2026

Fusione di società semplice in fondazione ETS: fuori campo IVA e imposte fisse se l'ente resta iscritto al RUNTS, senza realizzo sui beni agricoli che mantengono la loro destinazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 11 settembre 2026 – Oggetto: ENTI DEL TERZO SETTORE – Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione ETS – Profili IRES, IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale – Articolo 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

La fusione della società semplice nella fondazione ETS non genera rilievo reddituale per i beni agricoli che conservano la destinazione, resta fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e beneficia delle imposte fisse previste per gli ETS.

Riferimenti normativi e documentali:

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 68, 171, comma 2, 172, 173 e 174.
– D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*), articoli 79, commi 5 e 5-bis, e 82, commi 1 e 3.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, terzo comma, lettera *f)*, e 4, secondo comma, n. 2).
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40, e Tariffa, Parte Prima, articolo 4.
– Codice civile, articolo 2249.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 aprile 2008**.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 555 dell'8 novembre 2022.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026**.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 23 novembre 2007**.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2014**.

Risposta n. 172 del 15/09/2026

Fusione inversa del veicolo nella *target* finanziata con *equity*: riporto integrale di perdite, interessi e ACE se manca il rischio di bara fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 172 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con *equity* – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE – Articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del D.P.R.

22/12/1986, n. 917 (TUIR).

I limiti antielusivi al riporto delle posizioni fiscali non operano se, nel concreto, *target* e veicolo non sono bare fiscali e le perdite, gli interessi passivi e l'ACE derivano dall'operatività o dalla struttura fisiologica dell'investimento.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera *d)*, e articolo 10-*bis*.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 89, comma 1, 96, comma 5, 172, commi 7, 7-*bis,* 7-*ter* e 9, 173, comma 10, e 177-*ter*.
– D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere b) e d), e comma 2.
– Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6.
– Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
– D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera *a)*.
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
– Codice civile, articoli 2409-*bis*, 2425, 2501-*ter*, 2501-*septies*, 2504, 2504-*bis* e 2505.
– Codice di procedura civile, articolo 64.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 234 del 28 aprile 2022.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 465 del 13 ottobre 2020.

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: imposta sostitutiva del 15 per cento su 800 euro annui e soglia di

reddito verificata nel 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 173 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Limite di 800 euro e soglia reddituale di 50.000 euro riferiti al 2026 – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti entro 800 euro annui e solo se il reddito di lavoro dipendente dello stesso 2026 non supera 50.000 euro.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
– D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
– D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.

Risposta n. 174 del 16/09/2026

DURF: ai fini della soglia del 10 per cento concorrono anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d'imposta e le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 174 del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – APPALTI –

Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Calcolo della soglia del 10 per cento – Requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi – Computabilità delle le ritenute d'acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto d'imposta e delle imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto – Articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Ai fini della verifica del requisito del 10 per cento necessario per il DURF, nel calcolo dei versamenti rilevano anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d'imposta, nonché le imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*.
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 165.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 26, comma 5, e 36-*bis*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-*bis*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, paragrafo 3.1**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2020**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 63 del 2026**.

- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.

Risposta n. 175 del 17/09/2026

***Colocation* in *data center*: quando il cliente dispone in via esclusiva di una *private cage* specifica e identificabile, l'immobile è elemento essenziale della prestazione e il servizio è territorialmente rilevante in Italia; non trattandosi di mera locazione passiva, si applica l'IVA con aliquota ordinaria.**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 175 del 17 settembre 2026 – Oggetto: IVA – TERRITORIALITÀ – Servizi di *colocation* con *private cage* in *data center* sito in Italia – Utilizzo esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell'immobile – Servizi relativi a beni immobili – Territorialità in Italia – Esclusione dell'esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari – Applicazione dell'aliquota ordinaria – Conseguenze – Diritto alla detrazione e ricorrendone i presupposti al rimborso del credito IVA maturato – Articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

La *private cage*, essendo una porzione specifica del *data center* attribuita in uso esclusivo al cliente, costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione: il servizio di *colocation* **è quindi un servizio relativo a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia**. La presenza delle ulteriori prestazioni tecniche esclude però la qualificazione come mera locazione immobiliare: il servizio è assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate "i servizi di *colocation* sono qualificabili **come servizi relativi a beni immobili,** ai sensi dell'articolo 7-*quater*,

comma 1, lettera *a)*, del decreto IVA, con la conseguenza che la prestazione degli stessi **è territorialmente rilevante in Italia**". Per quanto riguarda il regime IVA dei servizi, sebbene la messa a disposizione della *private cage* costituisca l'elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto IVA, il servizio non si esaurendosi in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della *private cage* per l'alloggiamento e il funzionamento dei *server,* non può essere ricondotto nell'ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati o porzioni di fabbricati dall'articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA e **deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 7, 7-*ter*, 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, 10, primo comma, n. 8), e 12.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 47.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, articolo 31-*bis*.
- Regolamento (UE) n. 1042/2013 e relative Note esplicative della Commissione europea, paragrafo 1.8.
- **Corte di giustizia UE, sentenza 2 luglio 2020, causa C-215/19, A Oy.**
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 77/E del 22 novembre 2018**.

Risposta n. 176 del 21/09/2026

Conferimento di partecipazioni in una società semplice: il realizzo controllato dell'articolo 177, comma 2, del TUIR non è applicabile, poiché la società semplice non dispone di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali; il valore di realizzo va quindi determinato secondo il valore normale dell'articolo 9 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 176 del 21 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Conferimento di partecipazioni – Società semplice conferitaria – Inapplicabilità del regime del realizzo controllato – Applicazione del criterio del valore normale – Articoli 9, commi 2 e 5, e 177, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR non può essere applicato quando la conferitaria è una società semplice. Il criterio speciale resta ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, mentre la società semplice non è soggetta a un apparato contabile e a criteri legali di formazione del patrimonio netto analoghi a quelli previsti per le società commerciali. Pertanto, al conferimento in esame deve essere applicato il criterio del "*valore normale*" ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 9 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, commi 2 e 5, 73, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e 177, comma 2.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 17.

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-*bis* e 11.
- Codice civile, articoli 2214, 2249, 2251 e seguenti, 2261, comma 2, 2359, primo comma, n. 1), e 2423 e seguenti.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 43/E del 4 aprile 2017**.

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Pensione pubblica svizzera: la doppia cittadinanza italiana e svizzera non esclude l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione; se la prestazione deriva da servizi resi all'amministrazione federale ed è corrisposta da Cassa pubblica, la tassazione spetta esclusivamente alla Svizzera.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 177 del 23 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Svizzera – Pensione pubblica percepita da soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera – Irrilevanza della doppia cittadinanza – Tassazione esclusiva nello Stato erogatore – Articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera – La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (‘”Legge su PUBLICA”),

La pensione corrisposta da Cassa pubblica in relazione alla precedente attività prestata presso il Dipartimento federale svizzero della difesa è qualificabile come pensione pubblica. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non impedisce l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione: gli emolumenti sono pertanto soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. Ciò in quanto **la formulazione del citato articolo 19 non attribuisce rilievo alla circostanza che il**

contribuente possieda anche la nazionalità dell'altro Stato contraente, né prevede deroghe in caso di doppia nazionalità.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni,** firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, articoli 3, 18 e 19.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 10, 49, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 172 del 27 gennaio 2023**.
- Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, Commentario all'articolo 3, paragrafo 8.
- **Legge federale svizzera sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006, articoli 2, 3 e 4.**

Risposta n. 178 del 30/09/2026

Rimborsi sanitari dell'ente bilaterale: se i contributi del datore di lavoro concorrono al reddito del lavoratore e la quota a carico del lavoratore non è deducibile, le spese rimborsate restano fiscalmente a suo carico; nel caso esaminato l'ente non deve comunicare i rimborsi ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 30 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SPESE

SANITARIE – Ente bilaterale di categoria – Rimborso delle spese sanitarie agli iscritti – Contributi del datore di lavoro imponibili e quota del lavoratore non deducibile – Spese rimaste a carico – Insussistenza dell'obbligo di comunicazione – Articolo 78, comma 25-*bis*, della L. 30/12/1991, n. 413

Quando i contributi versati all'ente bilaterale non producono alcun beneficio fiscale per il lavoratore, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque rimaste a suo carico. Nel caso esaminato, pertanto, non sussiste l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Resta distinta la qualificazione dell'ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, rimessa alla competenza del Ministero della Salute.

Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell'IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, **deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall'Ente bilaterale debbano considerarsi 'rimaste a carico' dei lavoratori**. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all'Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis,* della L. n. 413 del 1991″

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78, comma 25-*bis*.
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, lettera

h).
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9, comma 9.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 10, 15 e 51, comma 2, lettera *a)*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19 giugno 2002**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 24 del 4 ottobre 2018**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E del 25 settembre 2020**.

Rottamazione-quinquies delle entrate locali: online gli enti aderenti. Elenco arricchito con i link diretti ai siti istituzionali

L'elenco riportato di seguito prende a riferimento la ricognizione pubblicata da Agenzia delle entrate-Riscossione degli enti che hanno comunicato l'adozione del provvedimento di applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi delle proprie entrate affidati ad AdeR nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Alla denominazione degli enti e alle informazioni presenti nella fonte ufficiale sono stati affiancati i collegamenti

diretti ai rispettivi siti istituzionali, così da agevolare la consultazione degli atti e delle indicazioni adottate a livello locale.

Servizi fiscali, nuova guida pratica dell’Agenzia delle entrate: dalla delega unica al Cassetto fiscale, fino all’acquisizione massiva via API

È disponibile l’edizione aggiornata a settembre 2026 della Guida “I servizi dell’Agenzia delle entrate”, il vademecum con cui l’Amministrazione sistematizza i principali strumenti utilizzabili da contribuenti e professionisti per gestire a distanza adempimenti, istanze, pagamenti, registrazioni, dichiarazioni, rimborsi e richieste di assistenza. L’impostazione è ormai chiaramente orientata alla fruizione telematica del rapporto tributario, mentre l’accesso fisico agli uffici assume carattere sostanzialmente residuale per le questioni non risolvibili attraverso gli altri canali.

Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Online l’elenco degli enti che hanno comunicato l’adesione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

L’elenco, consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, riporta la denominazione degli enti e l’indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione carichi rientranti nella definizione agevolata. Nella tabella, infine, è presente un campo note per alcune informazioni di dettaglio.

STP e STA in forma di società semplice: quote di partecipazione agli utili dei

soci professionisti determinabili a consuntivo

Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l'Agenzia delle entrate interviene sul criterio di imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) e dalle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, estendendo ai soci professionisti la particolare disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali.

La regola generale, contenuta nell'articolo 5, comma 2, del TUIR, stabilisce che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti, salvo che una diversa ripartizione risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

La previsione risponde all'esigenza di impedire che, una volta conosciuto il risultato economico dell'esercizio, il reddito possa essere redistribuito tra i soci secondo criteri di convenienza fiscale (cfr. risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020).

Per le associazioni professionali il legislatore ha però introdotto una deroga: l'atto con il quale vengono determinate le quote può essere formato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La ragione è strettamente connessa alla natura dell'attività professionale. L'effettivo contributo del singolo professionista alla produzione del reddito può, infatti, essere compiutamente apprezzato soltanto a consuntivo, quando sono note le prestazioni concretamente rese nel corso dell'anno (cfr. risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022). Il principio n. 3/2026 riconduce

espressamente questa esigenza alla necessità di valorizzare l’apporto personale effettivamente prestato.

Riforma commercialisti . La Camera ha approvato la legge delega. Il testo passa ora al Senato (Disegno di legge 2045)

Riforma commercialisti, De Nuccio:

“vicini ad un traguardo storico per la nostra professione”

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria:

“Un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera categoria, per modernizzare la professione”

“Siamo vicini ad un traguardo storico per i Commercialisti italiani. L’approvazione della riforma del nostro ordinamento professionale da parte della Camera rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso lungo e impegnativo, sostenuto con determinazione dal Consiglio Nazionale e dall’intera categoria, per modernizzare la professione, renderla più aderente all’evoluzione delle attività svolte dai commercialisti e rafforzare il ruolo strategico che la categoria svolge a supporto delle imprese, dei cittadini e delle istituzioni”.

Lo afferma Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in occasione dell'approvazione odierna alla Camera dei deputati della legge delega per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione. Per l'approvazione definitiva del testo resta ora solo il passaggio al Senato.

Il disegno di legge delega il Governo a riformare organicamente l'ordinamento dei commercialisti, con l'obiettivo di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e adeguarla al diritto europeo e all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

"È una riforma – sottolinea de Nuccio – che abbiamo fortemente voluto e perseguito con determinazione, senza mai arrenderci di fronte alle difficoltà incontrate lungo il percorso. Una riforma che non guarda al passato, ma costruisce le condizioni affinché il commercialista possa continuare ad essere uno dei principali protagonisti della vita economica del Paese. Abbiamo voluto costruire un ordinamento capace di riconoscere l'evoluzione delle nostre competenze, valorizzare le specializzazioni, favorire l'ingresso dei giovani e sostenere le forme più moderne e organizzate di esercizio professionale".

Tra gli elementi qualificanti del provvedimento vi sono il riordino delle attività che caratterizzano la professione negli ambiti tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d'impresa, nonché una disciplina organica dell'esercizio della professione in forma associata e societaria.

Rottamazione-quinquies. Seconda rata entro il 30 settembre. Online il calendario con tutte le scadenze

Si avvicina la scadenza della seconda rata della Rottamazione-quinquies. Il termine di pagamento è fissato al prossimo 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. I contribuenti che ne hanno necessità possono recuperare la comunicazione, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2026

In questo numero

IRAP e studi associati: non basta l'associazione, conta chi

esercita davvero la professione
La Corte costituzionale supera ogni automatismo fondato sulla semplice veste associativa. Perché l'associazione professionale sia soggetto passivo IRAP occorre verificare che la professione sia effettivamente esercitata in forma associata e sia riferibile al soggetto collettivo. La sentenza apre importanti riflessi anche sul piano probatorio e sulle possibili istanze di rimborso.

Responsabilità del liquidatore: niente automatismi
La Cassazione ribadisce che la responsabilità personale del liquidatore per i debiti fiscali della società estinta richiede l'accertamento concreto dei presupposti previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Non basta richiamare genericamente il debito tributario della società: devono emergere attivo disponibile, distribuzioni effettuate e specifica condotta negligente.

Società cancellata, ma ancora "viva" per il Fisco
Nel quinquennio successivo alla cancellazione dal Registro delle imprese opera la particolare sopravvivenza fiscale prevista dal D.Lgs. n. 175/2014: in tale periodo è l'ex liquidatore a conservare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale. Solo dopo il decorso del quinquennio il fenomeno successorio si consolida in capo ai soci.

Statuto del contribuente ai "raggi X": contraddittorio e accesso al fascicolo
Gli artt. 6-bis e 7-bis della legge n. 212/2000 vengono messi alla prova dalla giurisprudenza amministrativa. Il TAR Lazio afferma che, dopo la comunicazione dello schema d'atto, l'Ufficio non può decidere quali documenti siano o meno utili alla difesa: l'accesso difensivo richiede il solo nesso di strumentalità con le esigenze del contribuente.

Processo tributario telematico: attenzione all'attestazione di conformità

Due pronunce delle Corti di giustizia tributaria di Roma e Napoli affrontano le conseguenze della produzione telematica di relate di notifica e altri documenti privi della prescritta attestazione di conformità. In assenza dell'attestazione, le copie non possono essere utilizzate per provare la notifica delle cartelle presupposte e l'interruzione della prescrizione.

Soci lavoratori di S.r.l.: dieci sentenze gemelle ridisegnano la base imponibile dei contributi IVS

Tra il 16 e il 17 settembre 2026 la Sezione lavoro della Cassazione respinge, con dieci decisioni sostanzialmente sovrapponibili, la tesi dell'INPS sugli utili non distribuiti delle S.r.l. Per la contribuzione eccedente il minimale non basta attribuire al socio, in proporzione alla partecipazione, il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES: occorre che quel reddito sia fiscalmente imputato alla persona fisica e rilevi ai fini IRPEF. Restano fuori, quindi, gli utili accantonati a riserva, salvo il regime di trasparenza. Il principio apre anche il tema dei versamenti già effettuati e delle possibili domande di rimborso.

Non una decisione isolata, ma un blocco di dieci sentenze, pubblicate nell'arco di quarantotto ore: nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026.

Caro Carburanti e abolizione parziale bollo auto e moto 2027: le novità in Gazzetta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 17 settembre 2026, il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante: «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale»

Abolizione parziale del bollo auto

L’articolo 2 del D.L. n. 162/2026 introduce una esenzione selettiva e temporalmente circoscritta, non una generale soppressione della tassa automobilistica.

Nel testo del decreto-legge, il beneficio:

• opera esclusivamente nel 2027;
• riguarda soltanto le persone fisiche;
• è riconosciuto per un solo veicolo regolarmente assicurato;
• per le autovetture riguarda mezzi a benzina o gasolio, anche con altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW;
• per motocicli e ciclomotori non prevede un autonomo limite massimo di potenza;
• per motocicli e ciclomotori opera soltanto se il soggetto non possiede alcuna autovettura agevolabile fino a 80 kW;
• si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Il Cdm approva il decreto carburanti con l’abolizione parziale del bollo per auto e moto

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 16 settembre 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Per contenere gli effetti del rincaro dei prodotti energetici, il provvedimento riduce in via temporanea l’accisa sul gasolio usato come carburante. La riduzione, comprensiva del corrispondente effetto sull’IVA, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

È inoltre prorogato il sostegno già previsto in favore dell’autotrasporto.

Il decreto introduce, per il 2027, l’esenzione dal pagamento del bollo per un veicolo.

Concordato preventivo biennale. La Guida dei Commercialisti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha predisposto una Guida operativa sul concordato preventivo biennale, che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione.

Nella Guida, che rappresenta un utile strumento di veloce consultazione per tutti i Colleghi, sono illustrate anche le novità introdotte dal D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (cosiddetto decreto Omnibus fiscale) che intervengono, in particolare, sulle cause di cessazione e decadenza del concordato nonché sulle premialità riconosciute al contribuente in caso di rinnovo dell’adesione. Il decreto ha recepito diverse proposte migliorative formulate dal Consiglio nazionale in sede di interlocuzione preventiva con l’esecutivo finalizzate, tra le altre, a limitare l’operatività delle cause di decadenza e cessazione dal concordato.

La Guida riepiloga anche la disciplina sullo speciale regime di ravvedimento per gli anni pregressi a cui possono aderire i contribuenti che rinnovano l’adesione.

730/2026. La scadenza per l’invio è fissata al prossimo mercoledì 30 settembre 2026

Conto alla rovescia per il 730 precompilato: la scadenza per l’invio è fissata al prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate potenzia l’assistenza telefonica con due giornate extra. Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà infatti operativo anche sabato 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13 per sciogliere i dubbi dei cittadini in vista del click finale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2026

In questo numero:

– Società e soci – Termini di accertamento sempre più interdipendenti: dal raddoppio alla possibile estensione delle riduzioni premiali.
– Indagini bancarie dopo Strasburgo – Le nuove garanzie CEDU non consentono di recuperare in Cassazione vizi non tempestivamente dedotti.
– Ottemperanza tributaria – Accesso al giudizio dopo novanta

giorni, senza preventiva costituzione in mora.
– Credito IVA e controlli automatizzati – Il controllo ex art. 54-bis non può sostituire l’accertamento quando sono necessarie valutazioni giuridiche.
– Dichiarazione IVA omessa – Nuove modalità di liquidazione dell’imposta sulla base dei dati disponibili e ruolo del contraddittorio.
– Recesso del socio – Effetti della successiva liquidazione della società e rilevanza dell’avviamento residuo.
– Fisco e sport – Agevolazioni, lavoro sportivo, soglia di 15.000 euro, rimborsi ai volontari e disciplina IVA dopo la circolare n. 7/E del 2026.

Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario residente assume rilevanza in Italia

indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’articolo 23 del TUIR.

Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell’imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all’Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l’imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione “a monte” rispetto all’eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per

determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Le novità introdotte dal decreto legislativo si muovono lungo più direttrici e incidono sia sul rapporto tra ente impositore e contribuente sia sulle modalità di gestione, accertamento e riscossione dei tributi territoriali. L’analisi che segue esamina quindi, novità per novità, gli interventi di maggiore rilievo operativo, mettendo in evidenza per ciascuno l’ambito applicativo, la disciplina introdotta e le relative decorrenze. Particolare attenzione è dedicata agli incentivi per i pagamenti domiciliati, agli strumenti di compliance e al ravvedimento, all’accertamento esecutivo dei tributi regionali, alla revisione delle sanzioni dichiarative e, infine, al complesso riordino della tassa automobilistica regionale.

Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti IVA e IRAP

Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E del 7 agosto 2026 che fornisce indicazioni sull'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).

Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e CO.CO.CO., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate –

Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d'Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d'Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell'articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell'articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L'Agenzia esclude tuttavia l'applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all'attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si aggiunge ora un nuovo blocco di documenti, con le risposte ad interpello n. 155-163/2026, che

ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto, alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA, fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta di agosto 2026 si presenta quindi, già nei primi aggiornamenti, come un quadro articolato di prassi su fiscalità d’impresa, redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale, plusvalenze immobiliari, operazioni straordinarie e fiscalità internazionale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i

chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con circolare n. 6 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle entrate illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 completa, sul versante della razionalizzazione dell’offerta agevolativa, il percorso di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l’assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi

riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L’intervento muove da un’esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

La **relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava** che, nell’ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT. Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

La mappa delle principali novità

Razionalizzazione dell’offerta degli incentivi

Il **decreto delegato** mira a concentrare l’intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 devono essere lette

in raccordo con il D.Lgs. n. 184/2025, che disciplina il ciclo di vita dell'incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura "*Beni strumentali – Nuova Sabatini*" e gli incentivi nel settore dell'aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l'attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L'operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all'entrata in vigore del decreto, che definirà modalità

operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall'articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

Di seguito una breve Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, recante: «*Revisione del sistema degli incentivi alle imprese*».

Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1

L'**articolo 1** del **Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138** definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai princìpi e criteri direttivi della **legge n. 160 del 2023**, risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento

normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale **e può essere progressivamente integrat**a ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della **legge n. 160 del 2023.**

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

Definizioni
Articolo 2

L'**articolo 2** reca le **definizioni rilevanti** ai fini dell'applicazione del decreto legislativo in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell'incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «*disciplina quadro*», intesa come l'insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire

flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «*impresa*» include qualsiasi soggetto, **incluso il lavoratore autonomo**, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. **La previsione è coerente con l'impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.**

Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
Articolo 3

L'**articolo 3** individua gli strumenti nei quali viene concentrata l'offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

- **Fondo per la crescita sostenibile;**
- **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;**
- **Fondo di sostegno al *venture capital*, anche denominato Fondo nazionale per l'innovazione;**
- **Beni strumentali – Nuova Sabatini;**
- **Incentivi nel settore dell'aerospazio.**

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il **Fondo per la crescita sostenibile (vedi *infra*) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT**.

Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 4

L'**articolo 4 ridisegna l'architettura del Fondo per la crescita sostenibil**e.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e n**el rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea**, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

- **ricerca, sviluppo e innovazione;**
- ***start up* d'impresa;**
- **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;**
- **accesso al credito e al mercato dei capitali.**

Il comma 2 stabilisce che il **Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee**.

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, **possono essere periodicamente aggiornati,** sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *a)*, 7, comma 1, lettera *a)*, e 8, comma 1, lettera *a)*, che non rientrano nella disciplina quadro, **gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento**.

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. N**on sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti**, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione
Articolo 5

L'**articolo 5** disciplina **la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.**

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

- **consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;**
- **sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;**
- **valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.**

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall'articolo 1, comma

203, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. *a), comma 1*).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai princìpi del Codice degli incentivi (lett. *b),* comma 1).

I bandi possono riguardare:

- progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
- sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
- partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
- valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera *b)*, favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell'FCS per le *start up* d'impresa
Articolo 6

L’**articolo 6** disciplina la sezione del **Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e *start up* innovative**.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di *start u*p innovative, **ivi comprese le cooperative,** nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del venture capital.

L’attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai princìpi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: *start up* innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del *venture capital* vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

Incentivi dell’FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
Articolo 7

L’**articolo 7** disciplina la sezione del **Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale**.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

- **al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;**
- **al riutilizzo degli impianti produttivi;**
- **al rilancio di territori che versano in situazioni di**

crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

- i **contratti di sviluppo** di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
- **bandi tematici** finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla **transizione digitale ed ecologica** delle imprese e alla **sostenibilità ambientale**.

Nell'ambito dei bandi tematici è riconosciuta **particolare attenzione ai programmi proposti da PMI,** incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali
Articolo 8

L'**articolo 8** disciplina la sezione del **Fondo per la crescita sostenibile dedicata all'accesso al credito e al mercato dei capitali.**

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

- le **misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa** di cui all'articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
- **bandi tematici** finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

La disposizione colloca nell'ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l'accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell'attività produttiva.

Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS
Articolo 9

L'**articolo 9** disciplina il raccordo finanziario tra la **nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.**

Con la legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse

relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L'articolo 9 regola l'aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l'architettura degli incentivi, ma l'effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

Abrogazioni e ulteriori modifiche
Articolo 10

L'**articolo 10** reca le modifiche di **coordinamento alla disciplina previgente**, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull'articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal D.Lgs. n. 138/2026.

Sono inoltre abrogati i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo l'**istituzione di un'apposita sezione del Fondo per ciascun ambito** e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L'articolo 10 interviene anche sull'articolo 27 del D.L. n.

83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l'articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l'articolo 10 interviene sull'articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre amministrazioni centrali
Articolo 11

L'**articolo 11** riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** è soppresso il *voucher* per l'internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di

cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** sono soppressi:

- il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
- il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-*ter*, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment* di cui all'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12

L'**articolo 12** disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla

definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *b),* 6, comma 1, 7, comma 1, lettera *b),* e 8, comma 1, lettera *b)*, siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.

L'articolo 12 tutela l'affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

Aggiornamenti
Articolo 13

L'**articolo 13** contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

Se vuoi una sintesi rapida oppure, al contrario, vuoi approfondire davvero il contenuto di questo decreto legislativo o di un altro provvedimento in materia di agevolazioni e fiscalità, c'è uno strumento pensato per il lavoro professionale quotidiano:

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con **ai.finanzaefisco.com** hai a disposizione:

– normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
– risposte documentate in pochi secondi;
– archivio strutturato Finanza & Fisco;
– uno strumento progettato per professionisti veri: commercialisti, tributaristi, consulenti e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare
dalla lettura del provvedimento all'applicazione operativa,
con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l’ *Offerta Benvenuto* -30%:

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell’ordinamento forense.

La legge non introduce direttamente una nuova disciplina completa della professione di avvocato, ma definisce il perimetro entro cui dovranno muoversi i decreti legislativi attuativi.

– Tra i punti qualificanti:

– Ruolo dell’avvocato e Stato di diritto
La delega rafforza libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e funzione dell’avvocato nella corretta amministrazione della giustizia.

– Attività riservate e consulenza legale
Vengono ridefinite le attività esclusive dell’avvocato, con attenzione anche alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

– Compenso, equo compenso e solidarietà

Resta centrale la libera pattuizione, ma nel rispetto dell’equo compenso. Previsti parametri ministeriali biennali e solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordi definitori di procedimenti giudiziali o arbitrali.

– Società, reti e nuove forme organizzative
La professione potrà essere esercitata anche tramite associazioni, reti e società tra avvocati, con garanzie sull’autonomia del professionista, sulla personalità dell’incarico e sul controllo professionale della struttura.

– Monocommittenza e collaborazioni continuative
La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con tutela del singolo avvocato, soprattutto nella fase di ingresso nel mercato.

– Formazione, specializzazioni e albi
Formazione continua annuale, sospensione amministrativa in caso di inadempimento, specializzazioni attribuite dal CNF e gestione telematica di albi, registri e decisioni disciplinari.

– Tirocinio ed esame di Stato
Il tirocinio resta di diciotto mesi, con dodici mesi di formazione obbligatoria. L’esame viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con maggiore attenzione alla soluzione di casi pratici.

– Governance e disciplina
La delega interviene su ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare.

La riforma si muove lungo una linea precisa: rafforzare l’identità pubblicistica e ordinamentale dell’avvocatura, adeguando al tempo stesso la professione alle nuove forme di organizzazione, collaborazione e accesso al mercato.

Il passaggio decisivo sarà ora nei decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i criteri di delega in una disciplina organica, coordinata e sostenibile.

Credito d’imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese

disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.